METODO GIURIDICO — IUS ET RATIO
ISSN 3103-7305
Rivista Scientifica Telematica di Diritto e Giurisprudenza • Edizione Ufficiale (Roma)
DIAMOND OPEN ACCESS • FASCICOLO A4

SEZ. II • GIURISPRUDENZA & OSSERVATORIO • SISTEMA SANZIONATORIO ED… Anno I (Vol. 1), Fasc. 3 (2026) • Art. 6713 • pp. 1–9 • §§ 1–27

Richiesta di pene sostitutive in appello: rinvio alle Sezioni Unite

English Edition Title: Requesting Substitute Criminal Sanctions on Appeal: Referral to the Joint Divisions

Redazione di Metodo Giuridico [Redazione Scientifica]
Rivista Scientifica di Diritto e Giurisprudenza (ISSN 3103-7305)
Profilo Accademico e Bibliografia: https://www.metodogiuridico.it/autori/redazione-metodo-giuridico/
Pubblicato il: 13 Nov 2026 • Revisione collegiale e verifica integrale fonti (Sez. II) • Testo integrale: pp. 1–9 (§§ 1–27)

ABSTRACT SCIENTIFICO
Il presente contributo analizza la controversa questione dell'ammissibilità della richiesta di pene sostitutive in appello formulata per la prima volta nel giudizio di gravame, rimessa al massimo consesso nomofilattico con l'ordinanza della Cassazione Penale n. 35458/2026. L'indagine esamina la dialettica tra il principio devolutivo, la struttura collaborativa del rito sanzionatorio introdotto dalla riforma Cartabia e la portata delle preclusioni impugnatorie ordinarie e transitorie. Attraverso l'esame comparativo degli orientamenti di legittimità, si delineano le ricadute operative per la difesa tecnica e la commisurazione della sanzione.

CITAZIONE UFFICIALE CONSIGLIATA (STANDARD ACCADEMICO AREA 12 — SCIENZE GIURIDICHE & OSCOLA)
Redazione di Metodo Giuridico, Richiesta di pene sostitutive in appello: rinvio alle Sezioni Unite, in Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305), Anno I, n. 3, 13 novembre 2026, art. 6713, pp. 1–9, DOI: 10.5281/zenodo.24215217, disponibile su https://www.metodogiuridico.it/2026/11/13/pene-sostitutive-richiesta-appello-sezioni-unite-cassazione-35458-2026/.

OSCOLA: Editorial Board of Metodo Giuridico, 'Richiesta di pene sostitutive in appello: rinvio alle Sezioni Unite' (2026) 1(3) Metodo Giuridico (ISSN 3103-7305) Art 6713, 1–9 <https://www.metodogiuridico.it/2026/11/13/pene-sostitutive-richiesta-appello-sezioni-unite-cassazione-35458-2026/> DOI: 10.5281/zenodo.24215217 accessed 16 November 2026.

DOI Persistente:	**10.5281/zenodo.24215217 (https://doi.org/10.5281/zenodo.24215217) — CERN DataCite / Zenodo**
Permalink Canonico:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/13/pene-sostitutive-richiesta-appello-sezioni-unite-cassazione-35458-2026/
English Edition:	https://www.metodogiuridico.it/2026/11/13/pene-sostitutive-richiesta-appello-sezioni-unite-cassazione-35458-2026/en/
AEA JEL Codes:	K42 (Esecuzione penale, misure cautelari e contrasto all'illecito); K14 (Diritto penale sostanziale)
EuroVoc (UE):	MT 1216 diritto penale • sanzione penale [3878]; diritto penale [573]
ECLI Pronunce:	**ECLI:IT:CASS:2026:35458PEN • ECLI:IT:CASS:2026:16307PEN • ECLI:IT:CASS:2026:10332PEN**

DIAMOND OPEN ACCESS • LICENZA CC BY-NC-ND 4.0 • ZERO APC
© 2026 Redazione di Metodo Giuridico. L'Autore conserva integralmente la titolarità dei diritti d'autore senza restrizioni. Distribuito con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0). È consentita l'auto-archiviazione immediata senza embargo della presente versione editoriale (VoR) nei repository istituzionali (IRIS/CINECA, SSRN, OpenAIRE, Zenodo).

VERIFICA ONLINE

Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

Richiesta di pene sostitutive in appello: rinvio alle Sezioni Unite

I limiti della richiesta tardiva ex art. 545-bis c.p.p. rimessi al massimo consesso nomofilattico da Cassazione Penale, ord. n. 35458/2026

MG Redazione di Metodo Giuridico

Diritto Penale & Sistema Sanzionatorio ed Esecuzione

13 Novembre 2026 Lettura 11 min

SCHEDA PRONUNCIA

ORGANO GIUDICANTE
Cassazione Penale

ESTREMI PROVVEDIMENTO
ord. 6 ottobre 2026, n. 35458

NORME DI RIFERIMENTO
Art. 545-bis c.p.p. • Art. 598-bis c.p.p. • Art. 597 c.p.p.

DECISIONE
Rimette il ricorso al massimo consesso nomofilattico

PRINCIPIO DI DIRITTO / QUESTIONE RIMESSA

Se, ai fini dell'ammissibilità della richiesta in appello di applicare le pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 545-bis c.p.p., qualora le relative condizioni fossero presenti già nel giudizio di primo grado e non siano sopravvenute per effetto della decisione di appello, sia necessario formulare l'istanza nel corso del primo grado ovvero se la stessa possa essere legittimamente avanzata per la prima volta con l'atto di gravame.

Stato della questione e quadro aggiornato al 13 novembre 2026: La Cassazione Penale, con ordinanza n. 35458 del 6 ottobre 2026, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell'ammissibilità della richiesta di applicazione delle pene sostitutive formulata per la prima volta in appello, delineando i confini tra preclusioni del gravame e principio devolutivo.

ABSTRACT (ITALIANO)

Abstract: Il presente contributo analizza la controversa questione dell'ammissibilità della **richiesta di pene sostitutive in appello** formulata per la prima volta nel giudizio di gravame, rimessa al massimo consesso nomofilattico con l'ordinanza della Cassazione Penale n. 35458/2026. L'indagine esamina la dialettica tra il **principio devolutivo**, la struttura collaborativa del rito sanzionatorio introdotto dalla riforma Cartabia e la portata delle preclusioni impugnatorie ordinarie e transitorie. Attraverso l'esame comparativo degli orientamenti di legittimità, si delineano le ricadute operative per la **difesa tecnica** e la commisurazione della sanzione.

ABSTRACT (ENGLISH)

This article examines the procedural admissibility of requesting substantive alternative sanctions directly on appeal, following the referral order no. 35458/2026 of the Criminal Court of Cassation to the United Sections. The analysis explores the intersection between the devolutive principle, the cooperative structure established by the Cartabia reform, and the scope of procedural preclusions under Italian criminal procedure. By scrutinizing conflicting judicial approaches, the study highlights critical implications for defense strategies and sentencing standards.

Punti Chiave dell'Analisi

01.
La rimessione nomofilattica:
L'ordinanza Cassazione Penale n. 35458/2026 rimette alle Sezioni Unite il contrasto sull'ammissibilità dell'istanza sostitutiva avanzata per la prima volta in appello quando i presupposti sussistevano già in primo grado.

02.
Superamento dell'obbligo di avviso:
Il d.lgs. n. 31/2024 ha eliminato l'avviso ufficioso post-dispositivo, escludendo qualunque nullità processuale per omessa interlocuzione immediata.

03.
Mandato e procura speciale:
La richiesta di sostituzione rientra nei poteri ordinari del difensore, mentre la formale prestazione del consenso esige la procura speciale per le pene comportanti prescrizioni trattamentali.

04.
Sviluppo nei motivi nuovi:
L'istanza sostitutiva formulata nei motivi aggiunti è ammissibile se collegata a uno specifico motivo originario vertente sul trattamento sanzionatorio e sull'entità della pena.

01. INTRODUZIONE: L'ORDINANZA CASSAZIONE PENALE N. 35458/2026

Con l'ordinanza 6 ottobre 2026, n. 35458, la **Cassazione Penale** ha rimesso al **massimo consesso nomofilattico** una questione processuale centrale scaturita dalla riforma Cartabia[1]. Il contrasto interpretativo investe direttamente l'ammissibilità della **richiesta di pene sostitutive in appello** formulata per la prima volta nel giudizio di secondo grado, nell'ipotesi in cui le relative condizioni applicative fossero già sussistenti durante il primo grado e non siano scaturite da una successiva rimodulazione del trattamento sanzionatorio nel gravame. Il rinvio interviene a fronte di una profonda frattura tra gli orientamenti delle sezioni ordinarie, divise tra il rigore delle **preclusioni impugnatorie** e l'ampiezza dell'**effetto devolutivo** in favore del reo.

Il quadro normativo ridisegnato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente al correttivo di cui al d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, ha riqualificato le misure sostitutive delle pene detentive brevi. L'introduzione dell'**art. 20-bis c.p.** ha

conferito a tali sanzioni la natura di **pene principali** limitative della libertà, superando la storica nozione di benefici estrinseci. A tale mutamento sostanziale fa riscontro il modulo disciplinato dall'**art. 545-bis c.p.p.**, mediante il quale il **giudice della cognizione** valuta l'applicazione delle nuove risposte punitive non appena pronunciato il verdetto di condanna non superiore a quattro anni.

La concreta attuazione del rito bifasico ha sollevato un delicato interrogativo sul perimetro temporale delle deduzioni di parte. Ci si domanda se l'omessa attivazione dell'istanza in primo grado determini la **decadenza processuale** dell'imputato, impedendogli di recuperare la domanda con l'atto di appello, oppure se la devoluzione della misura punitiva consenta alla Corte territoriale di rivalutare la sanzione. Il collegio remittente ha evidenziato come l'assenza di un divieto normativo espresso debba misurarsi con la struttura collaborativa del nuovo rito sanzionatorio, orientato a finalità di tempestiva **deflazione processuale** e al rispetto del canone di **proporzionalità della pena** ex art. 27, comma 3, Cost.

02. LA CORNICE NORMATIVA E LA STRUTTURA DEL SUBPROCEDIMENTO SOSTITUTIVO

L'architettura delineata dall'**art. 545-bis c.p.p.** disciplina l'accesso alle sanzioni sostitutive introdotte dalla novella del 2022, istituendo un modulo procedimentale a vocazione consensuale che si innesta subito dopo la lettura del dispositivo. Nella formulazione originaria del d.lgs. n. 150 del 2022, la norma imponeva al primo giudice, ravvisate le condizioni legali, di formulare un formale **avviso alle parti** per instaurare il contraddittorio. Tale sequenza mirava a consentire all'imputato di manifestare l'assenso ovvero di chiedere un termine per predisporre il programma di reinserimento e documentare l'idoneità del domicilio.

Il meccanismo è stato ridefinito dal correttivo approvato con d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, che ha eliminato l'obbligatorietà del formale avviso post-dispositivo. Come evidenziato dalla **Cassazione Penale** nell'ordinanza n. 35458 del 6 ottobre 2026, l'intervento correttivo ha superato la rigidità della scansione temporale, trasformando la precedente doverosità in una facoltà discrezionale di apertura della fase interlocutoria [1]. L'omessa formulazione dell'avviso da parte del tribunale non determina pertanto alcuna **nullità processuale**, configurando una presunzione di insussistenza dei presupposti per la conversione.

Un secondo snodo chiarito dalla decisione remittente concerne i poteri rappresentativi della difesa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha distinto l'istanza di sostituzione dalla formale prestazione del consenso. Per avanzare la semplice richiesta è sufficiente il **mandato difensivo** ordinario, trattandosi dell'esercizio di una facoltà volta a mitigare la sanzione. Al contrario, la manifestazione del consenso involge **diritti personalissimi** del condannato: qualora la misura comporti prescrizioni limitative o obblighi di fare, come la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il consenso non può essere reso dal difensore privo di **procura speciale**, salvo che l'imputato presenzi all'udienza consentendo al legale di fungere da mero nuncius.

La distinzione tra facoltà di istanza e negozialità del consenso lumeggia la natura di **modello collaborativo** che connota l'intero statuto delle pene sostitutive. L'applicazione di tali misure richiede la cooperazione leale dell'imputato e specifiche relazioni dell'ufficio di esecuzione penale esterna. È proprio dall'interpretazione di questo assetto cooperativo che scaturiscono le divergenti conclusioni delle sezioni ordinarie sulla sussistenza di un onere di tempestiva sollecitazione in prime cure.

03. IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE: RIGORE PRECLUSIVO E MODELLO COLLABORATIVO

3.1 — La tesi dell'onere di tempestiva attivazione e la decadenza processuale

Il primo e più rigoroso orientamento giurisprudenziale considera inammissibile la richiesta di applicazione delle pene sostitutive avanzata per la prima volta con l'atto di impugnazione. I giudici che aderiscono a tale tesi valorizzano la struttura consensuale dell'istituto, ravvisando un **onere di attivazione immediata** a carico dell'imputato fin dal giudizio di primo grado, ogniqualvolta le condizioni di fatto risultino già presenti.

Tale impostazione ha trovato espressione nella sentenza della **Cassazione Penale** 6 maggio 2026, n. 16307, relativa a un procedimento pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia[2]. La pronuncia ha statuito che, in forza dell'**art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022**, l'imputato aveva l'onere inderogabile di presentare l'istanza al tribunale. La mancata sollecitazione tempestiva preclude il recupero della domanda nel grado di appello, sede in cui la questione può entrare unicamente quale **motivo di gravame** avverso il rigetto espresso del primo giudice.

Nel medesimo solco restrittivo si colloca l'ordinanza della **Cassazione Penale** 18 marzo 2026, n. 10332, la quale esclude l'esercizio di **poteri d'ufficio** in capo al collegio di secondo grado in difetto di una specifica censura difensiva[3]. Poiché l'**art. 597, comma 5, c.p.p.** configura un novero tassativo di eccezioni all'effetto devolutivo che non annovera le sanzioni sostitutive, la mancata deduzione della richiesta nell'atto di gravame preclude al giudice di appello l'intervento officioso e rende inammissibile la doglianza in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.

3.2 — Tabella comparativa: gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità

La marcata divergenza interpretativa investe direttamente i rapporti tra l'onere di collaborazione delle parti e la tutela dei diritti difensivi nella determinazione della pena. La prospettiva rigorista concepisce il subprocedimento sostitutivo come una facoltà che esige una sollecitazione immediata in prime cure, reputando che l'omessa attivazione consumi il potere di scelta e consolidi la sanzione detentiva irrogata. Al contrario, la visione espansiva fa perno sulla neutralità delle preclusioni impugnatorie, ritenendo che la commisurazione della sanzione permanga interamente devolvibile al collegio di secondo grado ogni volta che venga contestata l'adeguatezza del trattamento punitivo.

Profilo Processuale	Orientamento Restrittivo	Orientamento Estensivo
Iniziativa in primo grado	Onere perentorio Necessaria istanza tempestiva davanti al tribunale a pena di consumazione.	Facoltà libera Nessuna preclusione normativa codificata; l'istanza è proponibile nel gravame.
Proponibilità in appello	Inammissibile Ammessa solo come impugnazione del rigetto espresso del primo grado.	Ammissibile Formulabile con l'atto principale di appello o mediante motivi nuovi.
Poteri officiosi d'appello	Esclusi ex art. 597 Le sanzioni sostitutive non rientrano nelle deroghe dell'art. 597, comma 5, c.p.p.	Sindacabilità inerzia Censurabile l'omessa attivazione del potere discrezionale del primo giudice.
Presupposti sopravvenuti	Ammessi ex lege Operano d'ufficio ex art. 598-bis c.p.p. se la pena scende sotto i quattro anni.	Ammessi ex lege Piena operatività del potere ufficioso a seguito della rideterminazione.

Il confronto sistematico evidenzia come il dissidio attenga esclusivamente alla sorte della domanda quando i presupposti sussistevano ab origine. L'approdo nomofilattico dovrà chiarire se la valorizzazione della **responsabilità difensiva** precluda la tutela giurisdizionale della pena alternativa nel gravame. L'esito della verifica inciderà sulla tenuta delle garanzie processuali, definendo se l'accesso a sanzioni non detentive possa essere subordinato a rigide cadenze decadenziali non contemplate espressamente dal testo codicistico.

04. LA RICHIESTA DI PENE SOSTITUTIVE IN APPELLO TRA PRECLUSIONI E PRINCIPIO DEVOLUTIVO

4.1 — La tesi estensiva: devoluzione, tassatività e assenza di divieti normativi

In netta antitesi con l'indirizzo restrittivo, un secondo orientamento sostiene che l'istanza possa essere formulata per la prima volta nel giudizio di appello. Il fondamento dogmatico poggia sul **principio di tassatività** delle preclusioni e delle cause di inammissibilità dell'impugnazione: in assenza di un espresso **divieto processuale**, il diritto di difesa non può essere compresso dall'inerzia mostrata nella fase di primo grado.

Tale soluzione è stata accolta dalla **Cassazione Penale** con la sentenza 14 ottobre 2025, n. 33776, che ha annullato con rinvio la decisione d'appello che aveva dichiarato tardiva l'istanza ex art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022[4]. La Corte ha statuito che la richiesta di pene sostitutive può essere avanzata per la prima volta in appello in assenza di una disposizione che lo vieti; nell'ambito dell'orientamento favorevole richiamato dall'ordinanza di rimessione n. 35458/2026, si evidenzia inoltre che l'appellante non è vincolato alle sole conclusioni rassegnate al primo giudice, potendo devolvere il controllo sul mancato esercizio del **potere discrezionale di sostituzione**.

L'assenza di limitazioni esplicite nella disciplina dell'**art. 598-bis c.p.p.** conferma l'operatività dell'**effetto devolutivo** in favore del reo. La determinazione del trattamento sanzionatorio costituisce punto suscettibile di riesame integrale da parte

del giudice d'appello, che rimane investito del compito di adeguare la pena alla finalità rieducativa tutelata dall'art. 27 Cost.

> *La commisurazione della pena costituisce materia devolvibile nel gravame ogni volta che la difesa lamenti l'inadeguatezza del trattamento sanzionatorio, senza che l'inerzia del primo grado consumi la facoltà di chiedere la misura sostitutiva.*

4.2 — L'ammissibilità nei motivi nuovi e il collegamento con la determinazione della pena

Una rilevante apertura all'istanza tardiva è stata espressa dalla **Cassazione Penale** nella sentenza 29 luglio 2026, n. 28804, in tema di **motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, c.p.p.**[5]. I giudici hanno valorizzato l'inclusione delle misure sostitutive tra le pene previste dall'**art. 20-bis c.p.**, desumendone che la richiesta introdotta con motivi nuovi è pienamente ammissibile se si correla a uno specifico motivo originario riguardante la quantificazione della pena principale.

Il requisito del **collegamento funzionale** presuppone che l'atto originario contenga censure puntuali sulla commisurazione sanzionatoria e sui criteri di cui all'**art. 133 c.p.**, non bastando doglianze meramente generiche. Se l'appellante ha lamentato l'eccessiva severità della pena inflitta, la successiva istanza di detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità costituisce sviluppo coerente del capo già devoluto.

L'approdo si armonizza con i principi che regolano la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello e i poteri di **integrazione istruttoria** del giudice del gravame[D1]. L'accesso alle pene sostitutive tramite motivi nuovi offre alla difesa uno strumento flessibile per valorizzare sopravvenienze fattuali o nuove disponibilità domiciliari e lavorative dell'imputato.

05. PROFILI OPERATIVI E PROSPETTIVE NOMOFILATTICHE

5.1 — Differenze operative tra condizioni originarie e presupposti sopravvenuti

Nell'esame della materia assume rilievo centrale operare un accurato **distinguishing** tra due ipotesi processuali profondamente disomogenee. Da un lato vi è il caso in cui i requisiti per la sostituzione si manifestino per la prima volta in appello a seguito della **parziale riforma della decisione** impugnata; dall'altro lato si colloca la situazione in cui le condizioni sussistessero ab origine nel giudizio di primo grado.

Nel primo scenario la preclusione **non trova applicazione**. Tale ipotesi è regolata dall'**art. 598-bis, comma 4-ter, c.p.p.**, che disciplina le **sopravvenienze sanzionatorie** qualora la pena detentiva venga rideterminata sotto i quattro anni. In questo caso il potere sostitutivo del giudice d'appello può essere attivato anche d'ufficio, non potendosi imputare all'appellante alcuna inerzia pregressa.

La questione rimessa al consesso nomofilattico riguarda invece la **fattispecie diversa** nella quale la pena inflitta era già contenuta nei limiti edittali e la difesa non ha formulato istanza. È in questo ambito che l'esigenza di **autoresponsabilità difensiva** si scontra con il principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria, rendendo necessario l'intervento chiarificatore.

5.2 — Quando è ammessa la richiesta di pene sostitutive in appello?

La richiesta di pene sostitutive in appello è pacificamente ammessa qualora le condizioni applicative sopravvengano per effetto della riduzione della pena nel gravame. Quando invece i presupposti sussistevano già in prime cure, l'ammissibilità dell'istanza proposta per la prima volta con l'impugnazione o con motivi nuovi è attualmente sub iudice dinanzi alle Sezioni Unite.

Nelle more della pronuncia nomofilattica, il **difensore tecnico** deve improntare la propria condotta alla massima cautela processuale. Sotto il profilo dell'**onere della prova**, appare doveroso formulare l'istanza sin dall'**atto principale di appello**, corredandola della documentazione sul domicilio e sull'attività lavorativa, superando sul nascere possibili **eccezioni di inammissibilità** per difetto di tempestività o di specificità.

Qualora la domanda riguardi sanzioni a contenuto prescrittivo, è indispensabile premunirsi di apposita **procura speciale per il consenso**, oppure assicurare la comparizione personale dell'imputato all'udienza. Tale accortezza garantisce la tempestiva acquisizione della disponibilità del reo e la predisposizione dei **programmi di reinserimento** con l'ufficio di esecuzione penale esterna.

06. CONCLUSIONI: VERSO UNA COMPOSIZIONE DELL'EQUILIBRIO TRA RITO E TRATTAMENTO

L'ordinanza di rimessione n. 35458 del 6 ottobre 2026 della **Cassazione Penale** sollecita una riflessione di sistema sull'equilibrio tra le cadenze del rito e l'**individualizzazione del trattamento** sanzionatorio. La transizione verso un modello incentrato su **pene sostitutive** di immediata applicazione giudiziale presuppone una dialettica leale tra le parti processuali. Tuttavia, la soppressione dell'avviso officioso non può tradursi in una barriera insormontabile che sottragga al gravame la determinazione della risposta punitiva.

La questione rimessa al massimo collegio nomofilattico investe direttamente la **natura dell'appello penale** e l'effettività del canone di **proporzionalità della sanzione**. Se la tesi rigorista tutela le ragioni di celerità del processo, l'indirizzo estensivo garantisce che la risposta sanzionatoria rimanga costantemente ancorata alla funzione rieducativa presidiata dall'**art. 27, comma 3, Cost.**, valorizzando l'ampiezza dell'effetto devolutivo.

L'intervento risolutivo del **massimo consesso nomofilattico** sarà dunque chiamato a definire una linea interpretativa condivisa, armonizzando l'efficienza del rito con il favor rei. La composizione del contrasto restituirà certezza agli operatori del diritto, consolidando standard applicativi uniformi nell'amministrazione della giustizia penale.

FONTI UTILIZZATE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 545-bis c.p.p.
— Condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sostituzione delle pene detentive brevi.

Art. 598-bis c.p.p.
— Decisioni in camera di consiglio nel giudizio di appello e pene sostitutive sopravvenute.

Art. 597 c.p.p.

— Cognizione del giudice di appello, principio devolutivo ed eccezioni officiose.

Art. 20-bis c.p.

— Pene sostitutive delle pene detentive brevi.

Legge 24 novembre 1981, n. 689

— Modifiche al sistema penale, artt. 53 ss.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

— Riforma organica del processo penale e disciplina transitoria ex art. 95.

D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31

— Disposizioni integrative e correttive in materia di processo penale.

GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Penale, ord. 6 ottobre 2026, n. 35458**

— Esito: rimette il ricorso al massimo consesso nomofilattico. Punto: rimette la questione dell'ammissibilità della richiesta di applicazione delle pene sostitutive avanzata per la prima volta in appello quando le relative condizioni sussistevano fin dal primo grado.

2. **Cassazione Penale, sent. 6 maggio 2026, n. 16307**

— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: stabilisce la tardività della richiesta di pena sostitutiva proposta per la prima volta in appello qualora il processo fosse già pendente in primo grado alla data del 30 dicembre 2022.

3. **Cassazione Penale, ord. 18 marzo 2026, n. 10332**

— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: esclude poteri di sostituzione d'ufficio in capo al giudice di secondo grado in difetto di uno specifico e motivato motivo di gravame, non operando le deroghe dell'art. 597 c.p.p.

4. **Cassazione Penale, sent. 14 ottobre 2025, n. 33776**

— Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio. Punto: afferma l'ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena avanzata per la prima volta in grado di appello in virtù dell'assenza di preclusioni normative espresse.

5. **Cassazione Penale, sent. 29 luglio 2026, n. 28804**

— Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio. Punto: riconosce l'ammissibilità dell'istanza di pena sostitutiva proposta con motivi nuovi in appello qualora collegata a un motivo originario vertente sull'entità della pena inflitta.

DOTTRINA RICHIAMATA

D1. Metodo Giuridico, *Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello*. Analisi dei presupposti e dei limiti delle integrazioni istruttorie nel giudizio di secondo grado dopo la riforma Cartabia. ↑

MG

Redazione di Metodo Giuridico

AUTORE • METODO GIURIDICO

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.